

La minoranza *arbëreshë* di Calabria, questioni identitarie e ricadute istituzionali: *‘il mondo come volontà e rappresentanza’*

di Katia Laffusa

Abstract: The Arbëreshë minority in Calabria, identity issues and institutional consequences: *‘the world as will and representation’*– Covid-19 pandemic has imposed a rethinking of minorities’ role in the political-institutional context, giving new input to suspended issues and highlighting critical aspects. The essay focus on how the recently foundation of an Arbëreshë political movement – unheard circumstance in the Calabrian history - affects the Calabrian regionalism. This paper analyses connections between minority cultural identity and representation. In this respect, takes the argument that is necessary to support a protection and promotion system by models of participation, representation and pluralism.

Keywords: Minorities rights; Political representation; Minority cultural identity; Historical minorities.

1. Considerazioni introduttive e lineamenti di identità arbëreshë

Il presente contributo ha come presupposto il *carattere necessariamente interdisciplinare*¹ proprio degli studi sulle minoranze linguistiche.

L’interdisciplinarietà è connotato intrinseco di un approccio quantomeno prudente a tale tema, che reca con sé la complessità e l’eterogeneità tipica della condizione minoritaria.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la difficoltà di dare una definizione di “minoranza”² è la medesima che si rinviene nel tentativo di

¹ Cfr. F. Altimari., M. Bolognari, P. Carrozza, *L’esilio della parola, La minoranza linguistica albanese in Italia. Profili storico-letterari, antropologici e giuridico-istituzionali*, Pisa, 1986, 116

² In dottrina sono numerose i tentativi definitori del concetto di ‘minoranza’. Certamente, tra le definizioni maggiormente accolte ed autorevoli occorre annoverare quella di F. Capotorti del 1976: *‘Minoranza è un gruppo numericamente inferiore verso della popolazione di uno stato, in posizione non dominante, i cui membri -essendo di nazionalità dello Stato- possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano anche solo implicitamente un senso di solidarietà diretta a preservare la loro cultura tradizioni religione o lingua’*. Cfr. F. Capotorti, *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni unite e secondo l’articolo 27 del Patto sui diritti civili e politici* in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 1992, 107-108.

definire che cosa sia l'identità e, in ultima analisi, di individuare cosa sia l'identità minoritaria³.

Lungi dal dare definizioni, si procederà ad analizzare alcuni tratti caratteristici della identità degli *arbëreshë* di Calabria per comprendere come le rivendicazioni legate alla identità minoritaria, sottoforma di partecipazione e rappresentanza, si riverberino sul regionalismo calabrese.

A distanza di oltre 20 anni dall'entrata in vigore della legge 482/99 "*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*", infatti, occorre chiedersi quale sia il significato attuale di '*tutela e valorizzazione*' e, in particolare - ed è questa la tesi qui sostenuta- se l'effettività della stessa non passi, oltre che dalla centralità delle iniziative di tutela dal punto di vista linguistico-culturale, anche per la partecipazione alla vita istituzionale e politica.

L'intento non è di fornire una risposta a problematiche storicamente risalenti ed irrisolte, bensì di gettare luce sugli interstizi e riflettere sul potenziale ruolo della rappresentanza delle comunità minoritarie nel contesto regionale calabrese, sia dal punto di vista istituzionale che politico.

Una tale constatazione non può non tener presente la condizione della Arbëria oggi.

L'ambito di interesse del presente lavoro è circoscritto alle comunità *arbëreshë* presenti in Calabria.

Si tratta di circa 30 comunità con un patrimonio linguistico, culturale e religioso vivissimo, profondamente radicate nel territorio calabrese⁴.

Il legame tra comunità minoritaria e territorio sarà il filo conduttore di questa analisi.

Del resto, «*va posto in risalto il vincolo che lega un determinato territorio alle collettività che convivono in esso, privilegiando con ciò la dimensione territoriale rispetto a quella etnica e la valenza politica del concetto di territorio*»⁵. Un tratto peculiare degli attuali *arbëreshë* di Calabria è quello della piena integrazione e della non-conflittualità rispetto alle realtà limitrofe non albanofone.

Certamente, da un punto di vista storico, non si tratta di un dato scontato: in alcuni periodi si è registrata una certa diffidenza nei riguardi degli *arbëreshë*.

L'assenza di conflittualità o rivendicazioni autonomistiche ha, con il passare del tempo e in maniera quasi paradossale, contribuito a fiaccare un certo senso di comunanza identitaria degli *arbëreshë*, nonché a giustificare una sorta di 'sonno della rappresentanza'. Si tratta di un circolo vizioso. L'armoniosa convivenza di alterità, cioè, potrebbe essere considerata una

³ Sulla difficoltà di definire il concetto di identità e sulla sua ambivalenza Cfr. F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, Bari, 2010.

⁴ Le comunità sono più numerose sono dislocate prevalentemente nell'area pre-pollinica calabrese in provincia di Cosenza; insediamenti meno consistenti si rinvencono anche in provincia di Catanzaro e Crotona.

⁵ A. Rinella, *La shari'a in Occidente*, Bologna, 2020, 23.

delle ragioni sottese al mancato palesarsi e/o concretizzarsi di istanze di tipo rappresentativo nel corso del tempo, da un lato in seno alla comunità stessa e, di contro, nell'alveo delle istituzioni regionali.

La recente formazione di un movimento politico potrebbe, dunque, interpretarsi come sintomo di una necessità di superamento della parcellizzazione delle varie realtà territoriali e di una esigenza di sviluppo di una coscienza comunitaria condivisa.⁶ Una riflessione sulla rappresentanza induce dunque a ripensare l'Arbëria come soggetto al tempo unico e plurale, anche grazie a moduli partecipativi e rappresentativi.

Che la minoranza arbëreshë sia parte integrante della vicenda calabrese è una circostanza consolidata.

Ernesto De Martino in effetti già negli anni '70 ci racconta di come le comunità arbëreshë fossero perfettamente parte di una realtà e di un destino comune, ossia la realtà dell'Italia meridionale⁷.

Queste considerazioni contribuiscono a delineare l'aspetto fondamentale della identità arbëreshë, ossia il suo essere *additiva*⁸. La caratteristica della additività implica cioè una naturale compresenza di più tratti identitari che si arricchiscono e si ravvivano reciprocamente, sommandosi l'un l'altro.

Lungi da un approccio 'solitarista' al problema identitario, l'attuale vicenda dell'Arbëria ci pone di fronte a quella «*inaggrabile natura plurale delle nostre identità*»⁹. Le comunità minoritarie, infatti, sono caratterizzate «*da persone che, quanto parlanti tra loro una stessa 'lingua', diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere*»¹⁰. Il superamento di una visione monolitica dell'identità nel caso degli appartenenti ad una minoranza, si innesta nel paradigma delle "identità multiple": *Individual identities can be and in fact increasingly are multiple (a sense of having several horizontal identities; for instance, belonging to more than one*

⁶ 'Ognuna di queste collettività, a cui apparteniamo simultaneamente, ci conferisce un'identità specifica. Nessuna di esse può essere considerata la nostra unica identità, o la nostra unica categoria di appartenenza (A. Sen, *Identità e violenza*, Bari, 2008, 21).

⁷ De Martino riflette, seppure in maniera indiretta, sul tratto delle non-conflittualità e della piena integrazione, evidenziando come il punto di riferimento degli albanesi d'Italia fossero le 'genti meridionali', le vicende storiche, sociali e politiche dell'Italia meridionale: «*la realtà è ben diversa, ed è appunto questa realtà da modificare ciò che forma la passione più viva degli odierni italo-albanesi che essi condividono con tutte le altre genti meridionali e che fonda una fratellanza più potente e più attuale di quella che si collega alle memorie di un passato ormai sepolto*».

⁸ Con la locuzione "identità additiva", intendo riferirmi a uno dei connotati fondamentali della identità arbëreshë, ossia il suo essere 'per aggiunta', la somma di identità e destini che si arricchiscono reciprocamente: arbëreshë, italiana, calabrese, meridionale ed europea. Intendo cioè che un arbëreshë non si sente metà arbëreshë e metà italiano ma vive in sé tutte queste cose insieme, non c'è sottrazione bensì addizione identitaria. Si tratta di un concetto espresso magistralmente dalla poetica dello scrittore arbëreshë Carmine Abate, in particolare nel suo *Vivere per addizione*, Milano, 2010.

⁹ A. Sen, *Identità e violenza*, cit., 8.

¹⁰ Corte costituzionale, sent. n. 170 del 19/05/2010

ethnicity), multilayered (various identities coexist and overlap in the same person, such as ethnic, religious, linguistic, gender, professional and the like), contextual (the context might determine which identity is more prominent at a given moment) and dynamic (the content of each identity and the attachment of individuals to it is changing over time)¹¹.

Gli elementi che contribuiscono a delineare le peculiarità identitarie della minoranza arbëreshë di Calabria sono principalmente due: l'uso della lingua albanese e la conservazione del rito religioso greco-bizantino¹² in lingua greca. Il fattore religioso intreccia quello linguistico, a suggellare l'unicità delle comunità arbëreshë nel panorama nazionale. La comunanza della lingua considerata *come espressione-tra le tante- di civiltà e testimonianza demoeconomicoantropologica*¹³, la condivisione di usi, costumi, riti e tradizioni sono elementi indefettibili che delineano l'appartenenza alla comunità arbëreshë e contribuiscono ad alimentare quel pluralismo endemico di lingue e culture che coesistono armonicamente e si definiscono. L'identità arbëreshë è una sintesi di tradizione¹⁴ e contaminazione, di storie antiche e al contempo di una propensione al mondo globalizzato, «*il risultato di una sua attiva evoluzione e di un suo continuo rimodularsi nei nuovi territori di insediamento, grazie anche alle aperture determinate dai contatti avuti con la cultura dominante italiana, piuttosto che come passiva conservazione e riproposizione in un immobile e "isolazionistico" congelamento etnico albanese, fuori dalla storia e dal mondo*»¹⁵.

Essere arbëreshë nel 2022 significa fare i conti con la complessità¹⁶, essere testimoni in carne ed ossa di un mondo antico e di una storia secolare ed avere, in definitiva, la responsabilità della sopravvivenza di tale mondo.

2. Il quadro normativo di tutela delle minoranze linguistiche nella disciplina della Regione Calabria. Cenni

Per comprendere a pieno il contesto entro cui si inseriscono le presenti riflessioni su rappresentanza, cultura minoritaria e regionalismo, occorre preliminarmente tracciare alcune linee-guida che attengono alla disciplina calabrese in tema di minoranze linguistiche.

¹¹ Cfr. The Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies, November 2012, 14.

¹² Nel 1919 è stata istituita l'Eparchia bizantina di Lungro per la Calabria; nel 1937 invece è stata istituita quella di Piana degli Albanesi per gli albanesi di Sicilia.

¹³ V. Piergigli, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, 2001,367.

¹⁴ Sul ruolo della tradizione per la costruzione della identità minoritaria e in generale sulle implicazioni delle tradizioni in ambito giuridico Cfr. H. Patrick Glenn, *Tradizioni giuridiche dal mondo*, Bologna, 2011.

¹⁵ S. Bugliaro, (dalla prefazione di F. Altimari), *L'Arbëria della Presila greca. Analisi demografica, socio-economica, onomastica e toponomastica (dal XVI al XVIII secolo)*, Rossano ,2018,16.

¹⁶ «*La principale speranza di armonia nel nostro tormentato mondo risiede semmai nella pluralità delle nostre identità, che si intrecciano l'una con l'altra e sono refrattarie a divisioni drastiche lungo linee di confine invalicabili a cui non si può opporre resistenza*». Cfr. A. Sen, *Identità e violenza*, cit., 33.

L'humus in cui essa rinviene linfa vitale è certamente il dettato costituzionale¹⁷ dell'art. 6.

Tale articolo è frutto di un acceso dibattito in Assemblea costituente e, al di là della sua portata in termini di effettività, ha un enorme valore¹⁸.

Nonostante la previsione dell'art. 6, per molti anni, fino cioè alla l. 482/1999, la minoranza arbëreshë è stata giuridicamente ignorata dal legislatore statale¹⁹, trovando timidamente spazio nelle legislazioni regionali a partire dagli anni Settanta.

¹⁷ «Eso fu introdotto dalla Costituente in Assemblea, per iniziativa di Tristano Codignola (il quale invero lo connetteva originariamente ad una sua diffidenza verso le autonomie regionali speciali). Come rilevava Meuccio Ruini (presidente della Commissione dei Settantacinque redattrice del progetto di Costituzione sottoposto all'Assemblea plenaria) nella seduta del 1° luglio 1947, "vi è già nell'articolo 2 delle dichiarazioni generali della Costituzione il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalla razza e dalla lingua. Altre garanzie in questo senso di una perfetta parità fra gli italiani vi sono in tutta la Costituzione. Una speciale disposizione per le minoranze etnico-linguistiche - né ben si comprende il concetto di minoranza - non sembra indispensabile, potendo rientrare nel concetto generale". A detta di Egidio Tosato invece, quella era effettivamente "una lacuna della prima parte della Costituzione, perché si tratta di un problema generale della tutela delle minoranze etniche e linguistiche, che noi non abbiamo considerato". Infine la disposizione fu approvata nella seduta del 22 luglio, in una riformulazione presentata dal medesimo Codignola recante menzione delle minoranze "linguistiche" (non anche etniche) ai fini della specifica "tutela" (espressione, questa, suggerita da Ruini, in luogo di "protezione") prevista da questo articolo della Costituzione, del quale fu deliberato l'inserimento in un Titolo diverso da quello dedicato alle Regioni (la collocazione entro i "Principi fondamentali" fu scelta assunta nella redazione definitiva del testo costituzionale). Un antecedente storico cui il Costituente potesse volgersi era una disposizione della Costituzione di Weimar (l'articolo 113). Lì, tuttavia, si trattava di libertà negativa delle minoranze alloglotte (aventi diritto a non essere ostacolate nel libero svolgimento linguistico) laddove la disposizione dell'articolo 6 della Carta repubblicana afferma il principio di una tutela attiva da parte della Repubblica».

Cfr. Dossier n. 493 XVII Legislatura Parte I, *La tutela delle minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano, il precetto costituzionale e il suo irradiamento*.

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1022617/index.html?part=dossier_dossier1.

¹⁸ Recentemente la Corte costituzionale (sent. n.81del 26/04/2018) ha avuto occasione di ribadire il carattere fondamentale dell'art. 6 come garanzia del pluralismo culturale che caratterizza l'ordinamento italiano: «La tutela delle minoranze — garantita dall'art. 6 Cost. con specifico riferimento alle minoranze linguistiche — è espressione dei fondamentali principi del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) e dell'eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che conformano l'intero ordinamento costituzionale e che per questo sono annoverati tra i suoi principî supremi (sentenze n. 88 del 2011, *ibid.*, 1639; n. 159 del 2009, *ibid.*, 1309; n. 15 del 1996, *id.*, 1996, I, 2659, e n. 62 del 1992, *id.*, 1994, I, 3583). L'aspetto linguistico al quale si riferisce l'art. 6 Cost., e su cui questa corte è stata più frequentemente chiamata a pronunciarsi, è «un elemento [...] di importanza basilare» che, insieme a quello nazionale, etnico, religioso e culturale, contribuisce a definire la «identità individuale e collettiva» dei singoli e dei gruppi. Tale identità è l'oggetto della tutela approntata, oltre che dai citati principî costituzionali, anche da sempre più numerosi documenti internazionali».

¹⁹ «Sul piano culturale, difettò una adeguata coscienza storica delle istanze dei gruppi di minoranza ed una sensibilità sufficiente per comprenderne le ragioni». L. Panzeri, *La tutela dei diritti linguistici della Repubblica delle autonomie*, Milano, 2016, 66.

Nel 1999 entra in vigore la l. 482/99 ‘*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*’, attuativa dell’art. 6 Cost. la quale all’art. 2 impegna la Repubblica a tutelare la cultura e la lingua delle popolazioni minoritarie, tra cui quelle albanesi.

La l. 482/99 rappresenta per la minoranza *arbëreshë* un punto di svolta.

Tale normativa è il raccolto legislativo di una semina culturale durata più di 50 anni, figlia di un dibattito che ha visto giuristi, storici, linguisti ed antropologi impegnati sullo stesso fronte.

Ai sensi dell’art. 2 «*la lingua e la cultura della popolazione albanese*» è oggetto di tutela da parte della Repubblica.

Si tratta di una normativa che disciplina molteplici aspetti, volta a realizzare una effettività della tutela²⁰, delineando così uno scenario i cui protagonisti sono in primo luogo gli enti territoriali, ritenuti maggiormente in grado di esprimere e tradurre le istanze delle popolazioni minoritarie, nonché le istituzioni scolastiche, intese come centri di formazione e come laboratori di cultura²¹.

Si tratta di disposizioni che consentono di ottenere molteplici forme e livelli di tutela²² e valorizzazione ma non la garantiscono, configurando la c.d. tutela eventuale²³.

Ad essere dirimente è quindi il *diverso grado di differenziazione normativa*²⁴ tra le varie comunità minoritarie presenti sul territorio italiano piuttosto che il *diverso livello di tutela*²⁵.

²⁰ Si prevede la facoltà di utilizzare la lingua minoritaria in contesti di tipo istituzionale e scolastico (possibile uso orale e scritto della lingua negli uffici pubblici, negli atti ufficiali), la disciplina di alcune forme di finanziamento e la promozione di corsi di lingua nelle università e nelle scuole; inoltre, è prevista la possibilità per le comunità di avere la toponomastica in lingua e per i soggetti interessati di ottenere il riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari.

²¹ Occorre ricordare che in attuazione della legge n. 482 è stato adottato il ‘*Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482*’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345.

Il D.P.C.M. del 10 novembre 2016 ha contribuito invece a determinare i criteri per la ripartizione dei fondi, relativi agli esercizi finanziari 2017-2019, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 per la tutela delle minoranze linguistiche.

²² La tripartizione classica delle categorie minoritarie comprende: minoranze ‘superprotette’, minoranze riconosciute ‘a tutela eventuale’ e minoranze ‘non riconosciute’, avvertendo che tale categorizzazione attiene alla natura del trattamento riservato ai diversi gruppi ma questi si differenziano in modo netto tra loro quanto la concreta tutela di cui godono.

Cfr. F. Palermo, J. Woelk, *diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, 2008, 256.

²³ *Le minoranze riconosciute a tutela eventuale si caratterizzano più che per il riconoscimento vero e proprio per la eventualità della tutela, soprattutto perché l’attuazione dei diritti minoritari riconosciuti dalla l. 482/99 è eventuale*. Ivi, 263.

²⁴ Cfr. Ivi, 243.

²⁵ *Ibidem*.

Per molti anni, tuttavia, nel silenzio del legislatore nazionale a dare voce, sebbene timidamente²⁶, alle realtà minoritarie sono gli Statuti regionali, ovviamente a partire dagli anni '70.

Si tratta di una circostanza abbastanza singolare, se si considera che dalla lettura dei lavori preparatori al testo costituzionale emerge quanto l'essere 'la Repubblica' il soggetto titolare della tutela delle minoranze linguistiche fosse sintomo del timore – espresso dalle proposte dell'On. Lussu e dell'On. Codignola – che proprio le Regioni potessero limitare i diritti delle minoranze linguistiche.

Vi è di più, il tema della tutela delle minoranze linguistiche fu dibattuto in sede di Assemblea costituente inizialmente come strettamente connesso al problema delle autonomie regionali; tuttavia, in un secondo momento le due questioni furono definitivamente trattate in modo separato²⁷.

In ambito regionale, è proprio la Regione Calabria, con la L.R. 519/1971 ad 'intervenire in maniera più chiara ed innovativa in favore delle proprie minoranze linguistiche'²⁸.

Tale testo, precursore dello Statuto vigente, all'art. 56 lettera *r* statuiva che la Regione Calabria «nel rispetto delle proprie tradizioni, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca; favorisce l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate».

Lo statuto regionale calabrese individua in tal modo esplicitamente le popolazioni minoritarie; come evidenzia Panzeri²⁹, l'unico statuto che negli anni '70 ha individuato le comunità linguistiche oggetto di tutela, in tal senso anticipando l'elenco della l. 482/99, è stato quello calabrese.

Tale disciplina prende in considerazione le popolazioni di origine albanese e greca, focalizzandosi sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché sull'insegnamento della lingua nei luoghi in cui essa è parlata.

Ad essere oggetto di intervento è il dato oggettivo che attiene al patrimonio storico, culturale ed artistico³⁰.

L'intervento del legislatore nazionale e il corposo dibattito che ha portato alla emanazione della l. 482/99 hanno poi contribuito a sensibilizzare ulteriormente il legislatore regionale e a modificarne l'approccio normativo.

²⁶ «Tra le regioni a statuto ordinario in cui sono radicate minoranze linguistiche, solo 5 introdussero qualche riferimento a favore di queste ultime. Tuttavia, i riferimenti sono 'meramente programmatici e privi di sostanziale valore precettivo». L. Panzeri, *La tutela dei diritti linguistici della Repubblica delle autonomie*, cit., 232

²⁷ Cfr. M.A. Cabiddu, *Maggioranza, minoranza, eguaglianza*, Padova, 1997, 249.

²⁸ M. Tani, *La legislazione regionale in Italia in materia di tutela linguistica dal 1975 ad oggi*, in LIDI, 2006, 120.

²⁹ L. Panzeri, *La tutela dei diritti linguistici della Repubblica delle autonomie*, cit., 233.

³⁰ Come è stato osservato, in una prima fase «il contributo regionale ha espresso le sue potenzialità soprattutto muovendo dalla qualificazione delle minoranze linguistiche come beni culturali», Ivi, 279.

La legge regionale 15/2003 in effetti costituisce il tentativo di dare una disciplina organica al tema della tutela e valorizzazione delle minoranze storiche e linguistiche presenti sul territorio calabrese³¹.

Essa statuisce che «la Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali».

In primo luogo, alla *'valorizzazione'* si accosta l'elemento della *'protezione'*. Ad essere oggetto di valorizzazione, tuttavia, non è più solo il patrimonio storico, artistico e culturale ma si aggiunge, trovando una sua autonoma centralità, il tema della lingua, sebbene in una prospettiva nuova: la lingua minoritaria come fattore di integrazione europea.

L'anno successivo l'intervenuto Statuto, ossia la L. R. 19 Ottobre 2004, n. 25, all'art. 2 lettera P. prevede, tra i principi fondamentali, «la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom».

Rispetto alla normativa previgente, la tutela e valorizzazione delle minoranze figura tra i principi fondamentali dell'ordinamento regionale. Il testo poi supera la precedente disciplina: si passa da una nozione *'oggettiva'* di tutela del *'patrimonio'* a una nozione *'soggettiva'* di tutela della *'minoranza'*, con attenzione all'elemento personalistico.

Tale norma, tuttavia, realizza un parallelismo tra le diverse tipologie di minoranza, facendo cioè riferimento al concetto di *'etnia'* a cui accosta poi quello di *'lingua'* e *'religione'*.

Si tratta di una disposizione valida dal punto di vista valoriale e di principio ma che apre margini di ambiguità.

Inoltre, rispetto allo Statuto previgente si estende la tutela anche alle popolazioni rom e occitane.

Questa previsione di principio non esplicita tuttavia le modalità con cui conseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione.

Alla luce di questa seppur breve ricostruzione, risulta evidente come il tema della tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche sia trasversale, ed impegna *'la Repubblica'* in tutte le sue componenti, poiché interseca una vitalità che è propria al contempo delle persone e del territorio³².

³¹ Sempre in ambito regionale occorre annoverare per completezza le leggi adottate dalle altre regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche di lingua albanese: L.R. 40/ 2003 in Basilicata; L.R. 26/1998 in Sicilia; L.R. 15/1997 in Molise; L. R. 5/2021 in Puglia; L.R. 14/2004 in Campania; L.R. 5/2014 in Abruzzo.

³² A tal proposito la Corte costituzionale nella sent. 81/2018 ha ribadito quanto «la tutela delle minoranze richiede «l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività», in presenza delle quali soltanto i principi proclamati dall'art. 6 Cost. e dai rilevanti accordi internazionali possono acquisire concreta effettività. In ordine alla titolarità dei poteri esercitabili a tale scopo,

3. I 'luoghi' di rappresentanza e gli strumenti partecipativi finalizzati a realizzare tutela e promozione delle minoranze. Il caso calabrese

Il tema della rappresentanza continua ad essere politicamente e giuridicamente un tema complesso e non esente da ambiguità, soprattutto in un contesto -quale quello contemporaneo- caratterizzato da una 'crisi della rappresentanza', da un generale clima di sfiducia nei riguardi della politica e delle istituzioni.

La tesi qui sostenuta è che nel caso delle comunità c.d. minoritarie di antico insediamento- nello specifico di quella albanofona- esista una correlazione tra consapevolezza identitaria ed istanze di tipo partecipativo/rappresentativo. Occorre cioè interrogarsi sul nesso (se esistente) tra vitalità delle comunità e capacità di strutturarsi e rinvenire spazi di rappresentanza e confronto, sia istituzionale che politico. L'analisi del tema della rappresentanza delle minoranze albanofone è dunque l'occasione per riflettere sulla vitalità stessa dell'Arbëria e sulle sue potenzialità.

Si osserverà come si sia registrato, perlomeno nel caso di specie della disciplina calabrese, un ambiguo silenzio legislativo e politico sul fronte degli istituti di rappresentanza e partecipazione delle minoranze.

Genericamente, la tutela delle minoranze si realizza in vario modo in termini di partecipazione e rappresentanza e *'non è detto si debba concretare negli istituti in cui tradizionalmente si attua la rappresentanza politica o quella di persone giuridiche'*³³.

Procedendo con l'analisi degli istituti volti a determinare assetti di tipo rappresentativo o partecipativo della compagine minoritaria, sarà sempre più evidente l'opportunità del superamento di un regime di mera tutela e promozione, così come prospettati dalla l. 482/99, in luogo di modelli ispirati a criteri di partecipazione, interazione e pluralismo.

Del resto, la legge 482/99 non fa alcun riferimento esplicito alla rappresentanza, limitandosi a prevedere attività di carattere promozionale in ambito artistico e culturale³⁴.

Da un punto di vista politico, fino agli anni 70, si è registrata una vera e propria *indifferenza rispetto al pluralismo linguistico, da attribuire alla incapacità di dare rappresentanza agli interessi delle minoranze'*³⁵.

questa Corte in un primo momento ha affermato che solo il legislatore statale fosse abilitato a dettare norme sulla tutela delle minoranze, in ragione di inderogabili esigenze di unità e di eguaglianza. Successivamente, questa Corte ha ritenuto che anche i legislatori regionali e provinciali potessero adottare atti normativi in materia, specialmente al fine di garantire e valorizzare l'identità culturale e il patrimonio storico delle proprie comunità, ma sempre nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale).

³³ A. Pizzorusso, *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1993, 67.

³⁴ Cfr. a U. Haider-Quercia, *La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa*, Padova, 2013, 104.

³⁵ L. Panzeri, *La tutela dei diritti linguistici della Repubblica delle autonomie*, cit., 67.

A ben vedere, i fattori che negli anni hanno alimentato questo atteggiamento sono eterogenei: come accennato in precedenza, una delle caratteristiche delle minoranze d'Arbëria è quella di essere costitutivamente molteplici comunità sparse e spesso parcellizzate, storicamente non in grado di costituire una unica compagine forte ed in grado di strutturarsi a livello politico e istituzionale.

Ancora, un fattore che ha determinato lo scarso interesse da parte sia degli attori istituzionali che della politica è la ridotta consistenza numerica degli albanofoni, che si traduce in una scarsa appetibilità in termini di bacino elettorale.

Il c.d. revival etnico e le iniziative legislative regionali e nazionali volte a tutelare e promuovere le minoranze linguistiche hanno portato ad una progressiva rivitalizzazione della questione identitaria.

A lungo, nonostante gli impulsi in tal senso, si è intesa la tutela e la promozione delle minoranze come un aspetto avulso dalla partecipazione.

L'intento di questa riflessione è quello di insinuare un dubbio: la scelta del legislatore di occuparsi delle minoranze linguistiche storiche solo in termini di 'tutela e valorizzazione' non è forse da considerare un approccio non del tutto efficace e, in qualche misura, parziale?

Forse è proprio lo scardinamento tra tutela/valorizzazione e partecipazione effettiva delle comunità ai processi decisionali che ha contribuito a determinare il fallimento delle normative volte alla salvaguardia e promozione delle minoranze c.d. storiche come quella arbëreshë.

Il riconoscimento e la tutela se non accompagnate da spazi di partecipazione e rappresentanza a livello istituzionale e politico rischiano di rimanere lettera morta³⁶.

La logica per cui protezione e promozione si traducono nella erogazione di fondi, nella istituzione di enti ed organismi volti a conservare il patrimonio storico-linguistico delle comunità si è rivelata insufficiente³⁷. Se le istanze minoritarie non trovano interlocutori istituzionali, non entrano nell'agone politico o, da ultimo, non vengono istituzionalizzate, è

³⁶ L. Panzeri, analizzando le discipline degli Statuti delle Regioni a statuto ordinario osserva come «accanto alle disposizioni programmatiche, i legislatori statutari si sarebbero potuti spingere oltre, sul piano contenutistico, riconoscendo un ruolo alle composite realtà minoritarie nella dimensione organizzativa e partecipativa dell'ente».

Cfr. L. Panzeri, *Le prospettive di tutela delle minoranze linguistiche in Italia: il ruolo delle Regioni ordinarie* in *Le Regioni*, V, 2009, 7.

³⁷ È stato opportunamente osservato come «tale normativa non si è rivelata uno strumento efficace a salvaguardare le isole linguistiche calabresi anche perché la gestione opaca dei fondi falcidiata dall'esigua dotazione finanziaria della legge, non ha permesso alla comunità interessate di pianificare concrete strategie di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico». Cfr. N. Bavasso, *Le minoranze 'tagliate' della Calabria: gli arbëreshë*, Cosenza, 2021, 19.

difficilmente immaginabile che il pluralismo abbia effettivamente spazio e i particolarismi abbiano voce.

Da un angolo visuale più generale, emerge un dato importante: il testo della l. 482/99 non prevede alcun meccanismo o istituto di tipo rappresentativo-partecipativo. Questo silenzio è significativo.

Procedendo ad una disamina degli istituti legislativamente previsti dalla normativa calabrese che si propongono di coniugare rappresentanza e partecipazione, si osserva con immediatezza come essi siano scarni o che, di contro, abbiano trovato una forte ritrosia da parte del legislatore regionale ad essere attuati.

In primo luogo, lo Statuto regionale accenna alla rappresentanza delle minoranze linguistiche all'art 48, comma 3 lett. a prevedendo che la legge regionale tuteli, nella disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di composizione del Consiglio delle Autonomie Locali, «*quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione*» la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei *comuni delle minoranze linguistiche*.

L'individuazione dei soggetti che compongono tale organo, poiché ispirata a criteri di pluralismo politico e territoriale, prevede la partecipazione delle minoranze linguistiche, dando voce all'ente più prossimo ai cittadini, ossia al Comune.

Questa disposizione è dunque l'unica prevista dallo Statuto regionale calabrese che disciplina una forma di partecipazione a livello istituzionale.

Nel 2003 con legge regionale si istituisce e disciplina il COREMIL che, ai sensi dell'art. 8 l. 15/2003 è *il Comitato regionale per le minoranze linguistiche*. Esso ha il compito di esprimere un *parere consultivo obbligatorio e non vincolante sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte*.

Gli ambiti in cui opera tale meccanismo di concertazione attengono alla programmazione delle attività previste dalla legge 15/2003 nonché alla finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche.

Il Coremil è un organo composto in modo eterogeneo³⁸ allo scopo di consentire la partecipazione sia di esponenti delle istituzioni che di componenti della società civile. Il denominatore comune è il legame con la minoranza e dunque la capacità di offrire un parere che sia quanto più

³⁸Sono membri del Coremil: l'Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato; i Presidenti della province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche; quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci; quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela ed indicate dall'Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca ed una di lingua occitana; due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e di Reggio Calabria.

rispondente alle esigenze delle comunità minoritarie, negli ambiti definiti dalla legge.

Sebbene la astratta previsione di siffatti meccanismi non sia una garanzia del loro effettivo e soprattutto efficace impiego, è in ogni caso opportuno ricordare che la regione Calabria è una delle poche ad aver previsto tali strumenti, insieme alla Regione Piemonte che ai sensi dell'art. 7 l.r. 11/2009 ha disciplinato l'istituto della *Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser*'.

La medesima legge all'art 11 prevedeva l'istituzione di un ulteriore organo, ossia la Conferenza regionale dei comuni all'oltramar; tale previsione è stata successivamente abrogata con la L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Un ulteriore dato rilevante ai fini della presente trattazione attiene al non inserimento nella versione definitiva della legge 15/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria" del '*diritto di rappresentanza*' inizialmente previsto dall' art. 4 del progetto di legge 30³⁹.

Esso stabiliva:

1. *Le comunità linguistiche e culturali oggetto della presente legge sono rappresentate in tutte le istituzioni pubbliche, comitati, commissioni ed enti la cui attività può interferire con gli interessi culturali, sociali ed economici delle popolazioni interessate.*

2. *Parimenti esse dovranno avere propri rappresentanti nelle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le relative sezioni, nonché negli organi regionali dell'amministrazione dei fondi comunitari, statali e regionali, al fine di promuovere le iniziative per lo sviluppo della Regione*

Dalla relazione alla proposta di legge emerge come l'inserimento di tale previsione nel Titolo I della legge testimoniasse la volontà di intendere il *diritto di rappresentanza di queste comunità nelle istituzioni pubbliche, negli organi dell'amministrazione regionale di programmazione economica dei fondi comunitari* come uno dei principi generali di ispirazione della legge regionale, nonché come qualcosa di doveroso e garantito.

Questo articolo, come anticipato, non è stato inserito nel progetto definitivo.

La vischiosità dell'ordinamento -non solo calabrese- rispetto al tema della rappresentanza può avere varie ragioni, giuridiche e politiche. In ogni caso, essa è il segno di una certa incapacità di dare voce agli interessi delle minoranze.

Da ultimo, al fine di avere un quadro il più possibile completo, occorre dare atto delle iniziative in tema di tutela della minoranza intraprese a livello provinciale, con particolare riguardo alla Provincia di Cosenza. In tal senso, con delibera n. 43 del 10 luglio 2000 è stata dapprima individuata l'area

³⁹ www.consiglioregionale.calabria.it/PL1/30.htm.

territoriale di riferimento della normativa di tutela sia per la minoranza arbëreshë che per quella occitana (come previsto dall'art. 2 e 3 della l. 482/99) nonché istituito il Comitato di Coordinamento e di proposta (costituito dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e dai Sindaci dei comuni compresi nei due ambiti territoriali afferenti alle minoranze arbëreshë ed occitana). Tale organo ha dato vita a numerosi progetti volti alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio minoritario, soprattutto in ambito culturale e sociale⁴⁰.

Ancora, sempre nel contesto provinciale è da annoverare l'istituzione dell'Assessorato alle Minoranze linguistiche e dello Sportello linguistico della Provincia di Cosenza.

4. Movimento politico e regionalismo: quali prospettive?

La tutela giuridica delle minoranze è dunque, alla luce di quanto analizzato sin d'ora, uno snodo fondamentale ed una sfida aperta per il costituzionalismo contemporaneo.

L'analisi degli istituti e la conseguente riflessione sui silenzi del legislatore regionale calabrese in tema di partecipazione è utile per meglio comprendere l'impatto che la recente formazione di un movimento politico arbëreshë può avere sul regionalismo calabrese.

Nel *mare magnum* della tutela delle minoranze, il rapporto tra rappresentanza politica⁴¹ e regionalismo è un profilo che merita attenzione.

Per comprendere tali dinamiche nel riparto di competenze tra Stato e regioni, si consideri in primo luogo che l'art. 117 Cost. - così come riformato nel 2001- non contiene alcun riferimento negli elenchi tipologici di competenze alla tutela delle minoranze, né tantomeno alla loro rappresentanza⁴².

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, resta affidato al legislatore statale il compito di individuare le lingue minoritarie protette, gli elementi identificativi nonché gli *gli istituti che caratterizzano la tutela*⁴³. Per completezza, si rammenta che la rappresentanza politica delle minoranze era espressamente prevista tra le materie oggetto di riparto di competenza dalla

⁴⁰ Per una completa disamina del ruolo del Comitato e per una rassegna delle attività che nel corso degli anni sono state realizzate al fine di promuovere la cultura minoritaria Cfr. N. Bavasso, *Le minoranze 'tagliate' della Calabria: gli arbëreshë*, cit., 34.

⁴¹ Nel lessico giuridico il termine 'partecipazione' assume vari significati. Nel caso in esame, tuttavia, preme soffermarsi sulla declinazione di 'partecipazione politica' come *componente analitica del rapporto rappresentativo*⁴¹.

Non a caso, come opportunamente osservato «il canale principale per la partecipazione non episodica ma continuativa dei cittadini alla vita politica è individuato dalla Cost. nei partiti politici»⁴¹.

⁴² In effetti, «la tutela delle minoranze è refrattaria a una rigida configurazione in termini di «materia» e la sua attuazione in via di legislazione ordinaria richiede tanto l'intervento del legislatore statale, quanto l'apporto di quello regionale». Corte costituzionale, sent. n. 81 del 26/04/2018.

⁴³ Corte costituzionale, sent. n. 159 del 27/05/2009.

riforma costituzionale c.d. Renzi-Boschi, poi respinta con Referendum costituzionale il 4 dicembre 2016⁴⁴.

Non è una novità che per le minoranze linguistiche italiane «*il sistema di tutela si è sviluppato in maniera non uniforme ed ineguale*»⁴⁵.

Tale asimmetria si è estrinsecata in primo luogo mediante l'istituzione di regioni a statuto speciale, caratterizzate dalla presenza di «specifiche condizioni storico-politiche in cui erano inserite le minoranze interessate, e che hanno determinato — in seguito — l'evoluzione speciale e non generalizzabile della tutela riconosciuta ad esse, anche indipendentemente dalla statuizione dell'art. 6 della Costituzione»⁴⁶.

La differenziazione di strumenti giuridici - a seconda che le comunità di minoranza siano insediate in regioni a statuto ordinario o in regioni a statuto speciale- si riverbera anche sul profilo della rappresentanza politica. In effetti, esiste una correlazione tra regioni a statuto speciale⁴⁷ e *meccanismi di facilitazione elettorale*⁴⁸ variamente declinati.

Allo stesso modo, si osserva come nelle regioni a Statuto ordinario non sono previste forme di rappresentanza istituzionale 'facilitata' delle minoranze riconosciute presenti sul territorio.

Dunque, l'asimmetria di tutela si riflette anche nei meccanismi di rappresentanza agevolata. Tale osservazione, per quanto banale, induce a riflettere sulla circostanza che, nel caso delle minoranze c.d. 'superprotette', l'aspetto della rappresentanza sia uno degli elementi che concorre alla definizione dello status di 'superprotezione'.

⁴⁴ «Il dibattito sulla ripartizione delle competenze per la tutela delle minoranze è riemerso in occasione della riforma costituzionale respinta con referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 che aveva esplicitamente previsto per la prima volta nella storia costituzionale italiana la tutela delle minoranze — rectius: la loro rappresentanza politica — tra le materie da ripartire tra le competenze statali e quelle regionali». U. Haider-Quercia, *La Tutela delle Minoranze e il sistema di ripartizione delle competenze tra stato e regioni*, in *Italian Papers On Federalism*, 1/2020, 2.

⁴⁵ De Vergottini G., *Diritto Costituzionale*, Padova, 2012, 35.

⁴⁶ U. Haider-Quercia, *La tutela delle minoranze e il sistema di ripartizione delle competenze tra stato e regioni*, cit., 2

⁴⁷ In Italia sono previsti strumenti elettorali premiali nei riguardi delle minoranze linguistiche ad esempio in Alto Adige, nel caso della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Oltre al sistema della proporzionale linguistica, la tutela si estrinseca anche nel sistema elettorale dell'ordinamento delle istituzioni rappresentative attraverso i seguenti strumenti previsti dallo Statuto: la garanzia di rappresentanza nel consiglio provinciale del gruppo linguistico ladino (art. 48); le norme per assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici - e l'alternanza dei relativi incarichi - nella direzione degli organi elettivi o nelle giunte (articoli 30, 36, 48 ter - secondo e terzo comma -, 50 - secondo e terzo comma), e nella composizione degli organi collegiali degli enti pubblici della provincia di Bolzano (art. 61).

Cfr. www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/tutela-delle-minoranze-linguistiche/Pages/forme-di-tutela-delle-minoranze-riconosciute-dallo-statuto.aspx.

Un ulteriore meccanismo è quello previsto per la regione Friuli-Venezia Giulia nel caso della minoranza slovena dall'art. art. 56.

⁴⁸ U. Haider-Quercia, *La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa*, cit., 9.

In Calabria, la legge elettorale L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 nulla dispone in tema di minoranze linguistiche. Allo stesso modo, alcuna disposizione in materia si rinviene nello Statuto calabrese che sia volta né a disciplinare né tantomeno a favorire la presenza dei membri appartenenti alle minoranze linguistiche (greca-occitana o albanese) negli organi di rappresentanza attraverso i meccanismi elettorali.

Tuttavia, che la presenza negli organi elettivi di membri riconducibili ad una minoranza linguistica sia un dato concretamente verificabile è confermato dall'art. 4 del Regolamento di attuazione della l. 482/99 che prevede *l'uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni*⁴⁹.

Quindi, la rappresentanza politica è generalmente prevista, accolta, tollerata, ma non effettivamente e sostanzialmente incoraggiata. Tale assenza di disciplina è indicativa del fatto che le comunità minoritarie sono considerate, nel contesto delle regioni a statuto ordinario - e particolarmente in Calabria - attori perlopiù non istituzionali, che rilevano da un punto di vista culturale ma non come interlocutori istituzionali o politici.

L'impressione è che troppo a lungo realtà come quella arbëreshë siano state oggetto di un approccio legislativo caratterizzato da un interesse semifolkloristico, piuttosto che da una reale volontà di inclusione e confronto. Il rischio sotteso a tale situazione è quello di istituzionalizzare una *differenza di identità in una differenza di forza*⁵⁰.

Alla luce di tali riflessioni diviene più agevole comprendere come la formazione di un partito che sia espressione della minoranza arbëreshë si inserisce nel contesto del regionalismo calabrese e quali possano essere le relative ricadute istituzionali.

Si tratta di un'esperienza inedita nella vicenda calabrese, che ha il merito di far riflettere sui rapporti tra rappresentatività ed identità minoritaria, nonché sul valore attuale della diversità e del pluralismo.

Il *Movimento Federativo delle Minoranze Linguistiche N.A. - Nuova Arbëria*, è stato fondato a Lungro(CS) nell'agosto 2021, da esponenti ed intellettuali di spicco dell'Arberia⁵¹ e, come emerge dalla lettura del manifesto del Movimento, si pone come obiettivo quello di dar voce alle comunità minoritarie nell'alveo del dibattito istituzionale regionale *in primis*,

⁴⁹ 1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi. 2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato. 3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.

⁵⁰ Rielaborazione della nozione di M.A. Cabiddu, *Maggioranza, minoranza, eguaglianza*, cit., 115.

⁵¹ Cfr. www.corrieredellacalabria.it/2021/08/29/lungro-nasce-il-movimento-federativo-delle-minoranze-linguistiche/; www.abmreport.it/news/12329-crescono-le-adesioni-al-movimento-federativo-delle-minoranze-linguistiche.html.

gettando luce su nuovi problemi e focalizzando l'attenzione su nodi irrisolti (es. mancata attuazione delle previsioni della l. 482/99 in tema di inserimento curriculare della lingua albanese nelle scuole e nelle telecomunicazioni, nonché in tema di finanziamenti ed effettività delle misure e degli strumenti adottati, onde porre rimedio al progressivo depauperamento sociale e culturale delle comunità arbëreshë).

In tal senso, appare opportuno chiedersi perché una iniziativa siffatta, di un partito *'della minoranza'*, sia da considerarsi un *unicum* nella storia istituzionale calabrese. La risposta, o meglio, il tentativo di risposta a questo interrogativo è da rinvenirsi in una riflessione sia di tipo culturale/identitario che riferita al rapporto partiti/regionalismo in generale. Su un piano culturale-identitario, possono rinvenirsi numerosi aspetti potenzialmente in grado di spiegare tale iniziativa: certamente una spinta identitaria e una volontà di canalizzare tale spinta, l'esigenza di organizzarsi dopo la crisi pandemica, la riscoperta delle matrici culturali e la volontà di salvaguardare tali matrici in maniera attiva. Le ragioni possono cioè essere varie e indicative di un certo dinamismo identitario nonché di una necessità di scollamento da un certo *status quo*.

Da un punto di vista istituzionale, si osserva come sin dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, autorevole dottrina⁵² ha evidenziato il rischio dovuto all'incapacità del modello istituzionale regionale di dare il giusto peso alla *«rappresentanza territoriale piuttosto che alla mediazione partitica»*⁵³. I sistemi delle autonomie locali risentono fortemente dello scollamento con la realtà comunitaria e territoriale cui fanno riferimento. Questa incapacità di dar voce al territorio disegna una realtà istituzionale *«dominata dalla presenza di partiti politici nazionali fortemente centralizzati»*⁵⁴ in luogo di partiti politici rappresentativi di istanze locali, a maggior ragione, nel caso delle minoranze linguistiche storiche, profondamente radicate nella vita del territorio, in cui la comunità e la geografia hanno un valore aggiunto e caratterizzante⁵⁵.

Attraverso la costituzione di un partito si esprime l'esigenza di portare le problematiche e le rivendicazioni della condizione minoritaria in un

⁵² In particolare, A. D'Atena ricorda come fu uno dei più autorevoli interpreti del regionalismo italiano, Claude Palazzoli, a porre l'attenzione sul quanto il destino delle costituenti Regioni sarebbe stato, per intero, determinato dal loro grado di emancipazione dal sistema dei partiti nazionali. Cfr. A. D'Atena, *Diritto regionale*, Torino, 2019, 63.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Non a caso, che il territorio nella sua accezione di prossimità al cittadino sia centrale, è confermato anche dalla lettera dell'art. 1 comma 3 del Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 adottato con D.P.R. 345-2001, laddove precisa che *«l'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica»*.

contesto più ampio⁵⁶, del quale si è parte integrante e al quale si desidera contribuire. In questa prospettiva, l'esistenza di una compagine politica che si ponga l'obiettivo di dar voce a un determinato *ethos* assume un significato preciso⁵⁷. Sussiste, in altre parole, sia una volontà di concorrere alla definizione della vita politica di un certo territorio, che la condivisione di orizzonti e valori.

Di contro, la rappresentanza delle minoranze presenta criticità rispetto al modello di rappresentanza tipico delle democrazie liberali contemporanee⁵⁸. Inoltre, cambia la prospettiva di partenza rispetto al modello classico: gli elettori non sono considerati nel loro individualismo, come singoli, bensì come comunità, spesso più comunità, ossia un soggetto plurale cui fare riferimento.

Nel caso in esame, si è detto, siamo di fronte ad un partito etnoregionalista, che «si contraddistingue per la peculiarità di perseguire, come obiettivo principale la tutela di minoranze linguistiche su un certo territorio»⁵⁹.

Senza dubbio, la partecipazione alla competizione elettorale presenta alcuni aspetti problematici: in larga parte dei casi, l'effettivo raggiungimento di un risultato utile dipende dalla legge elettorale e dalla presenza o meno di meccanismi premiali che, nel caso considerato, non sono percorribili.

In linea generale, come osservato in dottrina⁶⁰, intanto non esiste una perfetta coincidenza tra partiti politici che fanno riferimento a minoranze e minoranze stesse; in secondo luogo, anche partiti non etnoregionalisti possono presentare nelle proprie liste candidati che siano espressione della minoranza stessa. Cioè, non esistono limiti alla formazione di partiti o alla partecipazione politica dei membri della minoranza, tutt'altro. Il problema, perlomeno nel caso in esame, resta quello della effettività, della possibilità concreta di essere eletti e di partecipare alla vita istituzionale, sul presupposto che un partito che per definizione rappresenta una minoranza difficilmente riesce ad avere un successo elettorale significativo.

In effetti, come confermato dal Report della Commissione di Venezia «la partecipazione dei membri delle minoranze nazionali alla vita pubblica attraverso le cariche elettive risulta non tanto dall'applicazione di regole specifiche per le minoranze, quanto dall'applicazione delle regole generali

⁵⁶ «Se gli interessi della minoranza costituiscono una ricchezza ed un valore giuridicamente riconosciuto e protetto si renderà opportuna una loro presenza nei luoghi della decisione politica, in modo che possano contribuire alla formazione dell'indirizzo generale». C. Casonato, *La tutela delle minoranze etnico-linguistiche in relazione alla rappresentanza politica: un'analisi comparata*, atti Seminario Trento, 1997, Quaderni del CDE; 1, 4.

⁵⁷ Occorre realizzare una sintesi tra particolarismi e prospettiva generale, è necessario che i legami spontanei d'insieme coatti del sangue e della terra si armonizzino. *Ibidem*.

⁵⁸ Per un'analisi approfondita di questi profili si faccia riferimento a U. Haider-Quercia, *La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa*, cit., 18 ss.

⁵⁹ O. Peterlini, *Funzionamento dei sistemi elettorali e minoranze linguistiche*, Milano, 2012, 51.

⁶⁰ Ivi, 50.

della legge elettorale, adattate, se necessario, per aumentare le possibilità di successo elettorale dei candidati di tali minoranze»⁶¹.

Questo accade perché per natura i partiti di questo tipo si fondano su un nesso inscindibile tra identità minoritaria e rappresentatività.

È pur vero che una riflessione sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche si sviluppa da una prospettiva che per natura è in qualche misura parziale, attenta al particolarismo. A sua volta, l'esistenza di meccanismi elettorali premiali anche in contesti come quello calabrese, potrebbe essere un valido sprone alla partecipazione elettorale delle minoranze e dunque alle possibilità di successo di un partito che ambisce a rappresentarle.

Trovare spazio nella dialettica democratica per soggetti molto spesso dimenticati, spostare l'attenzione su esigenze di salvaguardia e tutela, manifestare la necessità di rivendicare misure partecipative è condizione di esistenza del pluralismo e garanzia di effettività della democrazia.

Katia Laffusa
Dip.to Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne,
Università LUMSA
k.laffusa@lumsa.it

⁶¹ «To sum up, the participation of members of national minorities in public life through elected office results not so much from the application of rules peculiar to the minorities, as from the implementation of general rules of electoral law, adjusted, if need be, to increase the chances of success of the candidates from such minorities's».

Cfr. *Report on electoral rules and affirmative action for national minorities' participation in decision-making process in european countries* Adopted by the Council for Democratic Elections at its 12th meeting (Venice, 10 March 2005) and the Venice Commission at its 62th Plenary Session

Cfr. [www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2005\)009-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2005)009-e).